



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 25 novembre 2020, in relazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del **Comune di Scurcola Marsicana**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto l'art. 243-bis del T.U.E.L., "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto l'art. 243-quater del T.U.E.L., "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16 del 20 dicembre 2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";

vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11 del 26 marzo 2013, che integra le "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza" di cui alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/2012;

vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante "questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti T.U.E.L";

vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22 del 2 ottobre 2013, recante "Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis - 243 quinquies del T.U.E.L. come introdotti dall'art. 3, comma 1 lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5 del 27 aprile 2018, recante "le linee guida e il relativo schema istruttorio per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)";

viste le Deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Scurcola Marsicana n. 14 del 1° luglio 2017 e n. 26 del 15 ottobre 2017 con cui l'ente locale disponeva, rispettivamente, il

ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e l'approvazione del Piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del T.U.E.L.;

vista la relazione relativa al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale con nota del 4 novembre 2020, numero di protocollo in uscita 134660, pervenuta alla Sezione tramite posta elettronica certificata in pari data al numero 4896;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle *"Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata"* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014;

viste le deliberazioni n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR della Sezione delle Autonomie, nonché n. 232/2016/INPR, n. 131/2017/INPR, n. 5/2019/INPR, n. 44/2019/INPR e n. 114/2019/INPR di questa Sezione regionale di controllo, con le quali sono state approvate le linee guida, il questionario al rendiconto 2015 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali, e fissati i termini per l'invio delle relazioni, concernenti gli esercizi 2015-2016-2017-2018;

vista la nota di chiarimenti protocollo n. 4513 del 17 agosto 2020, inviata dal Comune ed acquisita, in pari data, con protocollo 4025;

vista la relazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale prot. n. 134660 del 4 novembre 2020, acquisita in pari data, con n. 4896;

vista l'ordinanza n. 44 del 10 novembre 2020 con cui questa Sezione ha trasmesso all'Ente la relazione del Ministero dell'Interno al fine di far *"pervenire le controdeduzioni al predetto documento, unitamente ad eventuali ulteriori memorie e documenti entro 7 giorni dal ricevimento della presente ordinanza"*;

vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 13 novembre 2020, trasmessa a questa Sezione in data 17 novembre 2020 ed acquisita con protocollo n. 5014, con cui vengono approvate le controdeduzioni in merito alla suddetta ordinanza;

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2020;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 20 novembre 2020, n. 46, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo referendario Giovanni GUIDA;

FATTO

PARTE PRIMA – FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. I fattori di squilibrio che sono alla base del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Scurcola Marsicana sono riconducibili, quasi esclusivamente, alla condanna al pagamento per euro 1.165.864, derivanti dalla sentenza n. 648 del 2014 del Tribunale di Avezzano, la cui efficacia esecutiva è stata sospesa in appello a seguito di impugnazione da parte dell'Ente.

Il nuovo principio contabile 5.2 lettera h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011, stabilisce che, nel caso in cui un ente, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa e che in tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese.

Tenuto conto dell'insufficienza degli accantonamenti per euro 228.559, operati dall'Ente alla data della redazione della relazione, per finanziare la passività complessiva prospettata dai legali, si è ritenuto necessario garantire altre risorse tali da compromettere gli equilibri strutturali del bilancio annuale e pluriennale.

Pertanto, l'Ente, a seguito anche del parere reso dall'Organo di revisione sia con nota prot. 2077 del 28 marzo 2017 e sia in fase di riaccertamento ordinario dei residui 2016 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 15 aprile 2017 (cfr. relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016), ha disposto, rispettivamente, con deliberazione n. 14 del 1° luglio 2017 e n. 26 del 15 ottobre 2017, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e l'approvazione del Piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del T.U.E.L.

1.1. Risultato di amministrazione

L'Ente, con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 28 maggio 2015 e successiva rettifica n. 44 del 2 luglio 2015, ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015, in cui è emerso un disavanzo per euro 1.118.118, che, in base alla deliberazione n. 22 del 28 luglio 2015, il Consiglio comunale ha deciso di ripianare per euro 137.917 svincolando una quota della "parte destinata agli investimenti" del risultato di amministrazione al 1° gennaio

2015 e per euro 980.201 in 20 rate annue di euro 49.010 (cfr. deliberazione di Consiglio provinciale n. 22 del 28 luglio 2015).

Negli esercizi successivi, il Comune ha registrato i seguenti risultati di amministrazione:

Tabella 1: Risultato di amministrazione

	2015	2016	2017	2018
Risultato di amministrazione	1.348.379	1.383.595	1.519.501	1.919.685
Fondo crediti di dubbia esigibilità	926.739	1.103.220	927.651	845.754
Fondo rischi e contenzioso	157.063	937.227	1.072.987	1.458.237
Altri accantonamenti	67.507	514.505	377.229	220.614
Vincoli derivanti da legge		26.667		70.000
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	324.409			
Parte destinata agli investimenti	795.394	754.731	814.731	807.315
Avanzo di Amministrazione	-922.733	-1.952.805	-1.673.097	-1.482.055

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP.

1.2 Equilibri di bilancio

Nel corso del quadriennio, l'Ente registra i seguenti equilibri di bilancio:

Tabella 2: Equilibri di bilancio – parte corrente

	2015	2016	2017	2018
FPV in entrata	143.255	174.746	175.320	174.795
Quota disavanzo da recuperare	186.927	49.010	49.010	49.010
Entrate titoli 1 – 2 – 3	2.254.148	2.378.526	2.215.233	2.623.528
Spese titolo 1	1.933.548	1.971.745	1.785.503	1.878.051
FPV	174.746	175.320	174.795	27.365
Rimborso prestiti	193.947	123.291	129.324	135.655
Differenza parte corrente	-91.765	233.905	251.921	
Utilizzo avanzo	137.917	31.290		
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	16.800		12.125	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	49.010		40.650	
SALDO DI PARTE CORRENTE	78.362	265.195	280.446	708.241

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP.

Tabella 3: Equilibri di bilancio – parte capitale

	2015	2016	2017	2018
FPV entrata	459.637	152.539	72.906	
Entrate parte capitale	301.193	136.243	123.697	346.083
Spese titolo 2	279.060	184.898	80.215	217.681
FPV	152.539	72.906		101.000
Utilizzo Avanzo	280.011	150.000		
Entrate correnti destinate a spese di investimento	16.800		40.650	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	49.010		12.125	
SALDO DI PARTE CAPITALE	577.033	180.978	87.863	27.402

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP.

Si riscontra, in particolare nell'esercizio 2015, la presenza di discordanze nella verifica degli equilibri tra relazione al rendiconto e questionario, nonché una non corretta applicazione dei fondi pluriennali vincolati da applicare in entrata e spesa, l'elaborazione su riportata è stata effettuata in base alla documentazione inviata dal Comune a seguito di richiesta di chiarimenti. Tale elaborazione è stata effettuata in base ai principi dettati dal d.lgs. 118 del 2011.

1.3 Gestione della liquidità

L'Ente ha sempre chiuso con un fondo cassa positivo e per ogni esercizio è stata quantificata la parte vincolata dello stesso, adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso.

L'Ente non si è avvalso dell'anticipazione di liquidità, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, ma ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 (rispettivamente per euro 168.399, euro 365.876 ed euro 145.886) restituendo la quota entro l'esercizio di riferimento.

L'evoluzione della cassa totale e vincolata è stata la seguente:

Tabella 4: Evoluzione del fondo di cassa

	2015	2016	2017	2018
Fondo di cassa	64.678	371.707	380.879	1.073.007
-di cui vincolato	115.273	65.467	65.912	64.410
Quota da reintegrare	50.595	-	-	-

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP e SIRTEL.

In base alle informazioni desunte dalla relazione al rendiconto 2016, 2017 e 2018 e dai relativi questionari, emergono delle incongruenze nel calcolo della cassa vincolata, che nell'esercizio 2015 non trova la necessaria capienza. L'Ente ha confermato, tramite la richiamata nota, gli importi riportati nella tabella.

1.4 Gestione dei residui

Analizzando i residui generati dall'Ente nel corso dell'ultimo triennio, successivo all'introduzione dei nuovi principi di bilancio e alla riclassificazione delle voci presenti in contabilità garantendo così una comparazione più veritiera, emerge la seguente situazione:

Tabella 5: Residui rendiconti 2016 – 2017 - 2018

		2016	2017	2018
PARTE ENTRATA				
TITOLO 1	<i>Residui anni prec.</i>	912.373	755.361	601.259
	<i>Residui competenza</i>	591.689	576.162	778.689
	Totale residui	1.504.062	1.331.524	1.379.948
TITOLO 2	<i>Residui anni prec.</i>	3.112	5.917	17.780
	<i>Residui competenza</i>	22.033	48.855	48.130
	Totale residui	25.145	54.771	65.911
TITOLO 3	<i>Residui anni prec.</i>	83.150	101.893	121.104
	<i>Residui competenza</i>	54.787	108.205	28.023
	Totale residui	137.937	210.098	149.127
TITOLO 4	<i>Residui anni prec.</i>	121.786	129.201	37.090
	<i>Residui competenza</i>	7.428	14.470	11.643
	Totale residui	129.214	143.671	48.733
TITOLO 5	<i>Residui anni prec.</i>	0	0	0
	<i>Residui competenza</i>	0	0	0
	Totale residui	0	0	0
TITOLO 6	<i>Residui anni prec.</i>	18.139	18.139	18.139
	<i>Residui competenza</i>	0	0	0
	Totale residui	18.139	18.139	18.139
TITOLO 7	<i>Residui anni prec.</i>	0	0	0
	<i>Residui competenza</i>	0	0	0
	Totale residui	0	0	0
TITOLO 9	<i>Residui anni prec.</i>	3.275	3.348	4.175
	<i>Residui competenza</i>	9.121	9.898	10.013
	Totale residui	12.396	13.246	14.188

PARTE SPESA				
Titolo 1	<i>Residui anni prec.</i>	43.371	46.526	60.678
	<i>Residui competenza</i>	392.665	308.314	451.119
	Totale residui	436.036	354.840	511.796
Titolo 2	<i>Residui anni prec.</i>	38.088	31.011	64.184
	<i>Residui competenza</i>	7.110	50.565	103.408
	Totale residui	45.197	81.576	167.592
Titolo 3	<i>Residui anni prec.</i>	0	0	0
	<i>Residui competenza</i>	0	0	0
	Totale residui	0	0	0
Titolo 4	<i>Residui anni prec.</i>	0	0	0
	<i>Residui competenza</i>	62.382	0	0
	Totale residui	62.382	0	0
Titolo 5	<i>Residui anni prec.</i>	0	0	0
	<i>Residui competenza</i>	0	0	0
	Totale residui	0	0	0
Titolo 7	<i>Residui anni prec.</i>	10.109	5.703	7.214
	<i>Residui competenza</i>	13.055	15.913	14.401
	Totale residui	23.164	21.616	21.615

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP

L'Ente presenta, al 31 dicembre 2018, un importante *stock* di residui attivi del titolo 1 che hanno un'influenza del 82,33% sui residui totali. Analizzando la composizione dei residui del titolo 1, emerge che per il 43,57% sono relativi a residui formati negli esercizi antecedenti al 2018.

Infatti, se si analizza la capacità di riscossione a competenza, nell'esercizio 2018, emerge un valore del 66,60% ed uno del 32,26% per quanto concerne la capacità di riscossione dei residui. Parimenti si riscontra, sempre nell'esercizio 2018, una bassa percentuale di riscossione del titolo 3 (20,64%) a fronte di una buona percentuale a competenza (85,85%). Molto importante è la capacità d'incasso dei residui attivi di parte corrente essendo le entrate proprie dell'Ente la prima fonte di approvvigionamento di risorse per l'ordinaria attività.

A ciò si aggiunge un basso grado di recupero dell'evasione tributaria che, in base alle informazioni desunte dalle relazioni al rendiconto e dai questionari, a fronte di accertamenti per circa euro 775.000 registra incassi per circa euro 116.000.

Al riguardo si riscontra l'accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità per i seguenti importi: euro 720.249 in fase di riaccertamento straordinario, euro 926.739 nel rendiconto 2015, euro 1.103.220 nel rendiconto 2016, euro 927.651 nel rendiconto 2017 ed euro 845.574 nel rendiconto 2018.

Analizzando i dati BDAP dell'esercizio 2018, emerge che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato effettuato utilizzando le voci del titolo 1 per l'84,29% del totale e per la parte residua voci del titolo 3 (tipologia 100 "vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", 200 "proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" e 500 "rimborsi ed altre entrate correnti") e del titolo 4 (tipologia 400 "entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali" e 500 "altre entrate in conto capitale"). La quota di fondo composta da entrate in conto capitale rappresenta il 3,51% del totale del fondo.

Dal lato della spesa il 73,01% dei residui totali, al 31 dicembre 2018, è relativo al titolo 1, dove sono allocate le spese necessarie al funzionamento dell'attività amministrativa, con la presenza dell'88,14% di residui provenienti dalla gestione di competenza.

Al riguardo si riscontra una capacità di pagamento a competenza del 75,98% ed a residuo del 70,03%.

1.5 Debiti fuori bilancio

L'Ente, nel quadriennio 2015 – 2018, ha riconosciuto i seguenti debiti fuori bilancio:

2015: euro 3.410;

2016: nessun riconoscimento;

2017: nessun riconoscimento;

2018: euro 21.536.

1.6 Organismi partecipati

Si osserva, infine, che l'Ente ha provveduto all'approvazione delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 29 del 28 dicembre 2018 e n. 43 del 29 dicembre 2019 relative alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono due: CAM S.p.a. con una quota di partecipazione del 2,46% e ACIAM S.p.a. con una quota dello 0,77%. All'atto della revisione è stato confermato il mantenimento della prima partecipazione mentre, per il secondo caso, viene reiterato il processo di dismissione.

In base alle informazioni desunte dalle relazioni al rendiconto e dai relativi questionari, l'Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati invitando l'Ente a richiedere la documentazione necessaria.

Al tempo stesso emerge che per la società CAM S.p.a. è stata approvata la procedura di concordato preventivo con postergazione del credito dei soci.

1.7 Altri rilievi

In sede istruttoria sono, altresì, emersi i seguenti rilievi:

- L'Ente nel quadriennio 2015 – 2018 ha registrato i seguenti valori dell'indice di tempestività dei pagamenti:

Anno 2015: 41 giorni;

Anno 2016: 38 giorni;

Anno 2017: 57 giorni;

Anno 2018: 51 giorni.

Un costante monitoraggio delle procedure appare aver permesso il rispetto della normativa vigente, tenuto conto del valore dell'indice in prossimità dei limiti di legge.

Si rileva, poi, che il Comune di Scurcola Marsicana ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2015, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. Per quanto concerne le spese sostenute negli esercizi dal 2016 al 2018, con la suddetta nota di chiarimenti, è stato comunicato che *"non è stato possibile rinvenire l'elenco delle spese di rappresentanza; tuttavia lo scrivente ha riscontrato per quegli anni, dai dati finanziari, che l'ente non ha sostenuto spese di rappresentanza"*. Si sollecita il rispetto della normativa di cui all'art. 16 comma 26 del decreto-legge 138 del 2011 che impone che *"le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale"*

PARTE SECONDA - RISANAMENTO

1. Proposta del Comune

Il piano di riequilibrio approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 14 del 1° luglio 2017 e n. 26 del 15 ottobre 2017 è stato oggetto di esame da parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, che ha trasmesso la relativa relazione in data 4 novembre 2020, protocollo 134660, acquisita in pari data con n. 4896.

I fattori e cause dello squilibrio sono essenzialmente due:

- a) Disavanzo di amministrazione pari ad € 1.952.805
- b) Avanzo destinato e vincolato per un importo complessivo di € 1.079.139, non integralmente coperto dal fondo cassa al 31 dicembre 2016 (€ 371.707).

Per quanto riguarda i fattori e le cause sub a), il rendiconto 2016 ha evidenziato (al netto del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, pari ad euro 882.181 alla data di redazione del piano di riequilibrio) un disavanzo di amministrazione pari ad € 1.070.624. Come evidenziato in premessa, il disavanzo di amministrazione è principalmente dovuto all'applicazione del nuovo principio contabile 5.2 lettera h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n.118 del /2011, che ricorda come, nel caso in cui l'ente, a seguito di

sentenza non definitiva e non esecutiva, è condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si sia in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa e che in tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese. In sede di approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 (nota integrativa), è stata determinata la necessità di un accantonamento sul fondo contenziosi o rischi legali pari ad euro 937.277. La restante quota di euro 133.347 costituisce disavanzo di amministrazione. La deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 17.07.2017 rubricata "Ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (art. 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000)", evidenzia che non è stato possibile procedere al ripiano con ricorso alle procedure di cui agli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000.

Per quanto riguarda i fattori e le cause sub b), trattasi di criticità già oggetto di segnalazione da parte di questa Sezione con deliberazione del 15 dicembre 2015, n. 350/2015/PRSE e con deliberazione del 6 dicembre 2016 n. 241/2016/PRSE.

In entrambe le pronunce si è rilevato che la differenza tra i residui passivi ed i residui attivi di parte capitale non è coperta dall'importo del fondo di cassa e pertanto le risorse giacenti in cassa non risultano sufficienti per coprire i fabbisogni derivanti dagli impegni di spesa assunti con vincolo di destinazione. Si deduce, quindi, l'utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti senza la ricostituzione delle relative disponibilità.

A ciò si aggiunge una "massa passiva", calcolata dall'Ente, pari ad euro 2.685.937, che si compone della sommatoria dei seguenti importi ed elementi:

- euro 1.361.707 derivante dal fondo rischi connesso con la condanna al pagamento delle spese legali a seguito della condanna del Tribunale di Avezzano (sentenza n. 648 del 10 luglio 2014, la cui efficacia era stata sospesa dalla Corte d'Appello dell'Aquila con ordinanza del 25 febbraio 2015). Tale importo è la differenza tra l'importo derivante dalla condanna (euro 1.607.215 di cui euro 1.602.215 comprensive dell'eventuale soccombenza nel giudizio di appello ed euro 5.000 in relazione ad ulteriori oneri da contenzioso) e la somma accantonata esistente, secondo varie modalità, nel momento di adozione del piano (stimato in euro 245.508);
- euro 446.915 derivante dall'ulteriore disavanzo evidenziato nel rendiconto 2016 e stralcio dei residui attivi;
- euro 807.315 derivante dall'integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

- euro 70.000 derivante dalle potenziali spese obbligatorie a seguito del decreto del Tribunale dei minorenni dell'Aquila n. 645/12 V.G. – 550/17 CRON con cui è stato disposto il collocamento di due minori, appartenenti a nucleo familiare residente, in idonea struttura a cura del Servizio sociale comunale affidatario.

Il piano prevede la rateizzazione del debito in 10 anni mediante rate costanti annuali e il prospetto del ripiano della “massa passiva” di euro 2.685.937 è il seguente:

Tabella 6: Piano di riparto

Anno	Totale quota ripiano per anno	Riduzione spese	Minori entrate	Aumento aliquote e tariffe al netto dell'accantonamento FCDE	Alienazione immobili
2017	128.890	128.890			
2018	718.824	82.344	5.520	300.000	342.000
2019	781.887	121.347	16.460	300.000	377.000
2020	411.137	127.597	16.460	300.000	
2021	249.128	127.597	16.460	137.991	
2022	89.997	89.997			
2023	76.518	76.518			
2024	76.518	76.518			
2025	76.518	76.518			
2026	76.518	76.518			
Totali	2.685.937	983.847	-54.900	1.037.991	719.000

Fonte: deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 15 ottobre 2017.

Le minori entrate pari ad euro 54.900 derivano dalla sospensione del servizio mensa scolastica per il periodo ottobre 2018 – dicembre 2021, che genera, altresì, il venir meno della correlata spesa.

Nel piano viene dato atto della specifica ed esplicita attuazione alle disposizioni di legge e, in particolare:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 20 luglio 2017 l'Ente ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 243-bis e dell'art. 259, comma 6, del T.U.E.L., dando atto che la dotazione rideterminata (la cui economia di spesa annua è pari ad euro 21.980) presenta un numero di posti a tempo pieno e indeterminato pari a **16,95** nei limiti del rapporto medio dipendenti / popolazione valido per gli enti di fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti di cui al D.M.I. del 10/04/2017 (2834 abitanti/142 = **19,96 dipendenti**);
- con determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 226 del 19 settembre 2017, l'Ente ha proceduto all'accertamento delle posizioni debitorie aperte

con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti e alla verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 22 settembre 2017 l'Ente ha proceduto alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2016 e precedenti sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei servizi;
- il Piano realizza gli obiettivi della riduzione, entro il termine di un quinquennio, almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, e della riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente (art. 243-bis, comma 8 lettera b), c), e c-bis) del d.lgs. 267/2000);
- è stata confermata, per gli anni futuri, l'assenza dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, del CCNL del 10 aprile 1999;
- è stata operata una rigorosa revisione della spesa, con puntuale verifica e valutazione dei costi dei servizi erogati dall'Ente;
- il Piano prevede la dismissione del patrimonio immobiliare disponibile del Comune per la somma di euro 719.000,00. Secondo i dettami della deliberazione n. 14/SEZAUT/2013/QMIG della Sezione Autonomie, i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili concorrono a finanziare l'intera massa passiva nelle ipotesi di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e per le finalità di cui all'art. 243-bis del TUEL;
- l'Ente si avvale della facoltà di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita per legge con decorrenza dal 2018 e fino al 2020. Nello specifico l'aumento delle aliquote e tariffe ha riguardato: TASI (deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30 novembre 2017), IMU (deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 30 novembre 2017), addizionale comunale IRPEF (deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 30 novembre 2017), Tosap (deliberazione di giunta comunale n. 54 del 24 novembre 2017) e imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- all'interno del piano di riequilibrio si dà atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 15.04.2017 avente ad oggetto "*Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2017*", l'Ente ha provveduto alla copertura dei costi della gestione dei

servizi a domanda individuale e che il tasso di copertura complessivo riferito ai dati della competenza del bilancio di previsione per l'esercizio 2017, è pari al 59,39% delle entrate da tariffe e contributi finalizzati", (quindi in misura superiore al 36%), così come disposto dall'articolo 243-bis, comma 8, lett. b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 3 marzo 2018, la percentuale di copertura è stata determinata nel 66,21%.

L'accesso al fondo di rotazione, anticipazione dello Stato da rimborsare in dieci anni, è inizialmente previsto in euro 612.144 con erogazione nel 2018. Esso corrisponde alla misura minima di euro 216 per abitante ai sensi del D.M. 11.01.2013 – abitanti al 31 dicembre 2015 n. 2.834. L'utilizzo di tale fondo era stato esclusivamente destinato per far fronte alle esigenze di liquidità conseguenti all'eventuale soccombenza e condanna a rifondere le spese legali.

Successivamente la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 1988 del 2019 riduceva sensibilmente l'importo da liquidare a seguito di sentenza sfavorevole, quantificando l'onere in euro 96.302.

Pertanto, con nota protocollo 8031 del 18 dicembre 2019, il Comune, prendendo atto della riduzione dell'onere a carico dell'Ente, rinunciava all'accesso al fondo di rotazione *"per la possibilità di impiegare per la liquidazione delle spese legali prevista dalla sentenza n. 1988 del 29 novembre 2019 della Corte d'Appello dell'Aquila le risorse ad oggi accantonate, anche in termini di cassa, in esecuzione del Piano adottato ed eseguito nelle annualità 2017 – 2018 – 2019 (con superamento della misura della alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali e dell'obbligo di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita)"*.

2. Il parere dell'Organo di revisione

L'Organo di revisione ha espresso il proprio parere al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (verbale n. 34 del 27 giugno 2017) nonché all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (verbale n. 40 del 13 ottobre 2017).

3. Atti adottati da questa Sezione.

Questa Sezione con deliberazione n. 201 del 10 settembre 2020 ha sospeso *"l'esame della gestione finanziaria del Comune di Scurcola Marsicana fino alla trasmissione da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno della relazione finale prevista dal comma 1 dell'art. 243-quater Tuel sul PRFP deliberato dal Comune"* invitando *"il Comune, nelle more della definizione del presente procedimento, ad adottare misure prudenziali, che non compromettano, in chiave prospettica, l'attuazione delle misure previste nel PRFP per supportare in particolare le entrate dell'Ente, nonché il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e di un'ordinaria gestione finanziaria"*.

La procedura di riequilibrio finanziario, infatti, come chiaramente messo in luce anche in dottrina, costituisce uno strumento di tutela del bilancio quale “bene pubblico” (C. cost. sentenze n. 184/2016, n. 228/2017, n. 80/2017 e n. 274/2017), in quanto tale “indisponibile” da parte dell’ente medesimo.

Il ricorso al PRFP determina immediatamente (anche, quindi, antecedentemente all’approvazione di questa Corte), degli oggettivi vantaggi per il Comune:

- il ricorso alla procedura sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), dell’art. 243-bis TUEL (art. 243-bis, comma 3, TUEL);
- al contempo, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente risultano sospese dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL (art. 243-bis, comma 4, TUEL);
- ancor più importante, sul piano sostanziale, il Comune può giovare della possibilità di applicare ai bilanci di previsione successivi un disavanzo inferiore a quello che avrebbe dovuto imputare sulla base degli strumenti ordinari (art. 188 TUEL);
- possibilità di accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art. 243-ter TUEL;
- possibilità di contrarre mutui, in deroga al disposto dell’art. 204 TUEL e, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente.

Tali effetti risultano, allo stato, in larga parte ‘amplificati’ dal protrarsi dell’esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, oltre il termine previsto dall’art. 243-quater, comma 1, TUEL. La Sezione delle Autonomie di questa Corte – nelle Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, Tuel) approvate con Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR - ha messo chiaramente in luce che *«nei primi cinque anni di applicazione della normativa, ... la principale criticità emersa afferisce, proprio, alla estrema lunghezza della fase istruttoria. Condizione che frustra l'essenza stessa del processo di risanamento, il quale, in quanto rimedio utile a prevenire il dissesto, non dovrebbe poter prescindere dalla celerità dell'applicazione del piano e dal sollecito esame dello stesso. Il trascorrere del tempo rende vetuste le misure di risanamento proposte nel piano e, dunque, inattendibile il complessivo percorso di riequilibrio, ma, soprattutto, aggrava la condizione di precarietà finanziaria dell'ente avvicinandolo alla configurazione del dissesto»*.

Come noto, soltanto a seguito della trasmissione da parte della Commissione della relazione finale prevista dal comma 1 dell'art. 243-quater Tuel, questa Sezione può deliberare, ai sensi del comma 3, della medesima disposizione, sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

Per quanto qui maggiormente interessa, non può non rilevarsi che, in disparte dal successivo approfondimento sulla deliberazione C.C. n. 7/2020 del 18 giugno 2020 con la quale si è "ritirato" il PRFP, quest'ultimo per circa due anni e mezzo ha prodotto i suoi effetti per il Comune, consentendo di mantenere gli equilibri di bilancio, attraverso una riduzione del disavanzo da imputare agli esercizi in esame e di evitare, comunque, procedure esecutive. Dunque, anche sul piano fattuale, non può ritenersi il PRFP *tamquam non esset*, con la conseguente possibilità di ritiro da parte del Comune, avendo lo stesso prodotto i suoi effetti nel periodo considerato.

La sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 1988 del 29.11.2019, che ha definito in modo maggiormente favorevole il contenzioso, per la copertura del cui rischio di soccombenza si è principalmente attivata la procedura di riequilibrio finanziario, può aver concorso - con valutazione non di competenza dell'Ente interessato, ma di questa Corte - a far venire meno la principale causa di progressivo squilibrio, gli effetti di tale evento non possono che prodursi *ex nunc* e non *ex tunc*, in quanto almeno fino a tale sentenza il fattore di potenziale squilibrio era sussistente e il PRFP, seppur non definitivamente approvato, ha prodotto i suoi effetti.

In via di sintesi, a seguito della regolare e tempestiva approvazione da parte dell'organo consiliare di un PRFP, nelle more del completamento dell'*iter* di approvazione *ex art. 243-quater TUEL*, ove non ricorrano i presupposti, normativamente previsti per una rimodulazione/riformulazione dello stesso (cfr. art. 243-bis, comma 5, TUEL), è precluso all'ente interessato ogni ulteriore autonomo intervento incidente sul piano deliberato, anche a seguito di fattori sopravvenuti, astrattamente in grado di incidere positivamente sul raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio, la cui valutazione compete esclusivamente a questa Corte sulla base degli esiti dell'istruttoria ministeriale. Di contro, a seguito dell'avvenuta approvazione di un PRFP, ai sensi art. 243-quater TUEL, gli eventuali fattori sopravvenuti positivi potranno supportare una richiesta di rimodulazione del piano approvato (art. 243-quater, comma 7-bis, TUEL), anche volta ad una chiusura anticipata dello stesso, da sottoporre all'approvazione di questa Corte, a cui esclusivamente spetta di valutare - anche sulla base delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente - la completa attuazione del piano e il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio previsti.

4. L'istruttoria e la relazione del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale ha acquisito, in data 23 ottobre 2017, la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 15 ottobre 2017 con cui l'Ente ha approvato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Successivamente, il Ministero ha formulato una richiesta istruttoria, prot. n. 660 del 9 gennaio 2019 a cui l'ente comunale ha dato riscontro in data 11 febbraio 2019; a seguito dell'analisi della documentazione prodotta, con nota prot. n. 134660 del 4 novembre 2020, acquisita in pari data, con n. 4896, ha trasmesso la relazione sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune.

Con la suddetta relazione il Ministero *“ritiene che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Scurcola Marsicana (AQ), sia stato redatto in conformità con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e con le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei Conti”*.

5. Le controdeduzioni del Comune

Con ordinanza n. 44 del 10 novembre 2020 questa Sezione ha trasmesso al Comune la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, al fine di proporre delle controdeduzioni o ulteriore documentazione in merito.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 13 novembre 2020, sono state approvate le controdeduzioni in cui si evidenziano lievi discrasie in alcuni dati contabili riportati nella suddetta relazione, relativi all'andamento di cassa ed al risultato di amministrazione.

Nelle controdeduzioni, si rappresenta, altresì, che, successivamente all'eventuale esito positivo dell'odierno esame, il *“Comune provvederà a richiedere la rimodulazione del piano volta alla chiusura anticipata dello stesso sottoponendola alla approvazione della Corte dei Conti”*.

DIRITTO

1. L'istituto giuridico del piano di riequilibrio finanziario e la valutazione di congruenza della sezione regionale di controllo

Il c.d. piano di riequilibrio disciplinato dall'art. 243-bis e ss. Tuel è stato introdotto dall'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 conv. nella l. 7 dicembre 2012, n. 213.

L'art 243 bis cit. prevede una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli Enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 Tuel non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate (cioè quando non sia sufficiente

la rateizzazione triennale). In particolare, l'ente locale può avvalersi della procedura di riequilibrio finanziario quando sussistono *“squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario. Si tratta di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed Enti in situazioni di dissesto finanziario”* (Linee Guida Sez. Aut. del. n. 6/2012/INPR).

Compito dell'interprete è *“riconduurre a sistema la nuova figura istituita dal legislatore, che, non a caso, è stata sistematizzata al Titolo VIII (Enti locali deficitari o dissestati) del TUEL, come ultimi articoli del Capo I (Enti Locali deficitari: disposizioni generali) prima del Capo II (Enti locali dissestati: disposizioni generali)”* (Corte conti, Sez. Riun., sent. n. 26/2014/EL del 17 luglio 2014).

Come avevano già affermato le linee guida della Sezione Autonomie, *“la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una situazione di evidente deficiarietà strutturale prossima al dissesto, che potrebbe dar luogo al procedimento del c.d. dissesto guidato, ma che si svolge privilegiando l'affidamento agli organi ordinari dell'ente della gestione delle iniziative per il risanamento”*. Questa *“prossimità”* tra le situazioni che sono all'origine di un piano di riequilibrio e di una situazione di dissesto spiegano il perché lo stesso legislatore abbia disciplinato le ipotesi in cui si possa verificare una eventuale coesistenza delle due procedure: il ricorso al piano di equilibrio è precluso all'ente locale quando la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già assegnato il termine per l'adozione delle misure correttive ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 (del. n. 6/2012/INPR).

Dunque, *“la nuova procedura rappresenta, nell'ambito dell'attuale problematico panorama della finanza locale, un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto. Tuttavia essa deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento, perché potrebbe rivelarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinarsi verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate”* (Linee Guida Sez. Aut. del. n. 6/2012/INPR).

Chiarito il rapporto tra l'istituto del dissesto e l'istituto del piano di riequilibrio, sulla scorta di una interpretazione sistematica delle procedure in parola, quella di riequilibrio finanziario pluriennale viene qualificata come *“uno strumento normativo aggiuntivo per agevolare il ritorno alla fisiologia contabile di enti che si trovano in condizioni di cd. predissesto. Proprio in considerazione della pervasività del dissesto nella gestione degli Enti locali, il legislatore con il d.l. n. 174 del 2012 ha ritenuto di istituire una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario», costituendo, come si legge nei lavori parlamentari «uno strumento*

ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto, sostenendo le politiche autonome di risanamento degli enti territoriali»» (Corte dei conti, Sez. Riun. sent. n. 26/2014/EL del 17 luglio 2014).

In quest'ottica, il piano di riequilibrio "è destinato a quelle Amministrazioni nelle quali sussistono squilibri del bilancio potenzialmente in grado di provocare il dissesto, al fine di superare situazioni che possono alterare l'ordinato andamento delle attività svolte dalle amministrazioni locali, con i conseguenti effetti negativi, sia rispetto ai servizi resi ai cittadini, sia rispetto al regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente. Gli enti che ricorrono al piano di riequilibrio si trovano, ovviamente, in situazioni contabili critiche, che, come espressamente chiarito dal legislatore, non possono essere gestite mediante il ricorso agli ordinari strumenti indicati dal TUEL per il ripristino dell'equilibrio finanziario contabile - attraverso i provvedimenti da assumere in occasione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193) ovvero la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (articolo 194) -, ma dalle quali è ragionevolmente possibile uscire proprio attraverso un piano finanziario pluriennale, avente una durata massima di 10 anni, non a caso definito «di riequilibrio», in quanto finalizzato a ristabilire, con gradualità, la fisiologia contabile di equilibri economici, finanziari e gestionali" (Corte dei conti, Sez. Riun. sent. n. 26/2014/EL del 17 luglio 2014).

L'Ente locale, prima di accedere alla dichiarazione di dissesto che rappresenta un evento del tutto eccezionale, deve verificare la percorribilità dell'ipotesi di cui all'art. 243 bis TUEL (Cons. Stato, sez. V, ord. n. 1152/2013). Infatti, il dissesto, oltre che irrevocabile (art. 246 TUEL) "comporta una scissione tra l'attività ordinaria e quella straordinaria, affidata ad una Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata dal Ministero dell'Interno, che gestisce tutte le pregresse passività. L'Ente locale, a seguito della declaratoria dello stato di dissesto, perde la capacità di autodeterminazione nelle normali scelte amministrative (cd. semi-incapacità di agire) ed è obbligato, per i cinque anni successivi, a predisporre delibere, non revocabili, di aumento massimo di tutte le aliquote/tributi e tasse. Inoltre, è obbligatorio procedere alla riduzione drastica del personale amministrativo a tempo determinato e indeterminato, alla messa in mobilità del personale in eccedenza, al divieto di nuove assunzioni, al congelamento dei crediti e delle procedure esecutive e dei pignoramenti, al blocco assoluto dell'accensione di nuovi mutui o finanziamenti ed al taglio dei servizi indispensabili, come mense scolastiche, scuolabus, interventi sociali" (Corte dei conti, Sez. Riun. sent. n. 26/2014/EL del 17 luglio 2014). In conclusione, "stante il rapporto di gradualità esistente tra le due figure, la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario, analogamente all'accertamento dello stato di insolvenza nelle procedure concorsuali, non è una scelta discrezionale per l'Ente, rappresentando, piuttosto, una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei

presupposti di fatto fissati dalla legge” (Corte dei conti, Sez. Riun. sent. n. 26/2014/EL del 17 luglio 2014).

La valutazione della sezione regionale di controllo si basa sulla documentazione depositata dal Comune e sottoscritta dal responsabile del Settore finanziario e dall’organo di revisione. La stessa novella normativa (d.l. n. 174/2012) che ha introdotto l’istituto del piano di riequilibrio pluriennale, *“ha anche previsto nuove logiche dei sistemi di controllo e dell’attività di gestione e dei risultati realizzati dagli enti locali. In particolare, risulta fortemente potenziato il ruolo del responsabile del servizio finanziario, responsabile della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità con le previsioni di spesa, nonché preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e, più in generale, della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica (artt. 49 e 147 bis TUEL), così come rilevante è la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Organo di revisione (art. 147 quinquies TUEL)”* (Corte dei conti, Sez. Riun., sent. n. 23/2014/EL del 2 luglio 2014).

Dal punto di vista tecnico contabile, *“valutare la sostenibilità del piano significa formulare un giudizio prognostico ex ante sulla capacità dell’Ente di articolare un andamento della gestione finanziaria (in ciascuno degli anni del periodo considerato) nonché di rientro credibile e sostenibile, con un contestuale ripristino, allo scadere del decennio, di una situazione di piena fisiologia dei conti”*. Infatti, *“le misure richieste dal legislatore, che per loro natura sono destinate ad avere effetti di ripristino dell’attendibilità dei conti, sotto il profilo della rappresentazione in contabilità della reale situazione finanziaria dell’ente si traducono in operazioni di quantificazione della plausibile capacità di realizzazione delle entrate e di emersione della massa passiva”* (Corte Conti, Sez. Riun., sent. n. 26/2014/EL del 17 luglio 2014).

L’art. 243-quater, comma 3, TUEL prescrive che la sezione regionale di controllo esprima il suo giudizio sul piano di riequilibrio finanziario in termini di *“congruenza ai fini del riequilibrio”*. La norma citata *“richiama un concetto metagiuridico che necessita l’ancoraggio a parametri di valutazione. La congruenza esprime la qualità di una relazione tra due elementi in termini non di perfetta uguaglianza, né, all’opposto, di similitudine o similarità. La congruenza è l’espressione, usata in geometria (due figure si dicono congruenti quando si può portare, senza deformazione una di esse a coincidere con l’altra) e in matematica (nella teoria dei numeri è una relazione di equivalenza tra due numeri), inerente la relazione tra due elementi o tra due numeri in termini, rispettivamente, di coincidenza o equivalenza”* (Corte dei conti, Sez. Riun. sent. n. 34/2014/EL del 22 ottobre 2014). Le richiamate Sezioni Riunite aggiungono che *“i principi contabili degli enti locali annoverano tra i postulati del sistema di bilancio il sinonimo principio della congruità che «consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini stabiliti» e che, con riferimento alle entrate e alle spese, va*

valutata «in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali» (Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'interno «Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali» del 12 marzo 2008 Post. N. 61-62). Il giudizio di congruenza, pertanto, non implica un giudizio di perfetta sovrapponibilità tra le stime dell'ente e dell'organo di controllo, ma di equivalenza rispetto all'obiettivo da conseguire. Difatti, la relazione tra obiettivo e risultato della pianificazione è tra un elemento già esistente e certo (o che tale dovrebbe essere) dato dall'entità dello squilibrio da ripianare e una serie di elementi non ancora esistenti e sicuramente incerti dati dalle entrate da accertare e da riscuotere e dalle spese da impegnare e pagare nell'arco di un decennio, il cui risultato algebrico fornisce l'entità della manovra di riequilibrio. Il piano è incongruente se si prefigge un obiettivo inferiore rispetto a quello necessario per il riequilibrio (incongruenza dell'obiettivo) o se le previsioni di entrata e di spesa in esso contenute, a legislazione vigente, e ritenute attendibili non consentono in ogni caso il raggiungimento dell'obiettivo (incongruenza dei mezzi)» (Corte dei conti, Sez. Riun. sent. n. 34/2014/EL del 22 ottobre 2014).

In conclusione, «la Sezione di controllo esprime il proprio giudizio in termini di veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica del true and fair view secondo la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, comma 5, del TUEL) e, di conseguenza, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili. Il principio di attendibilità è considerato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali tra i postulati del sistema di bilancio, che considerano un'informazione contabile attendibile quella «scevra da errori e distorsioni rilevanti» per cui «tutte le valutazioni devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse». Inoltre, «l'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione» (Post. 53-55). Pertanto, gli andamenti storici costituiscono uno dei necessari parametri di giudizio dell'attendibilità. Il giudizio di attendibilità deve ispirarsi a principi di ragionevolezza e proporzionalità, il che implica anche la possibilità di prevedere una percentuale di tolleranza di errore nelle previsioni.

Questo concetto è espresso nel postulato della significatività e rilevanza (Post. nn. 49-52) secondo il quale «errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari» (Corte dei conti, Sez. Riun. sent. n. 34/2014/EL del 22 ottobre 2014).

Il giudizio prognostico *ex ante* chiamata a compiere la sezione regionale di controllo deve anche tenere conto dell'arco temporale in cui si sviluppa il piano di riequilibrio.

Come prescrivono le Linee Guida elaborate dalla Sezione Autonomie, nel valutare i criteri di risanamento della gestione si deve considerare che l'arco temporale di esecuzione del piano è ampio (ovvero, decennale) per cui esso vincola anche le future gestioni. Ne consegue che *“la graduazione, negli anni di durata del piano, della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e degli importi da prevedere nei bilanci per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6, lettera d) deve privilegiare un maggior peso delle misure nei primi anni del medesimo piano e, preferibilmente, negli anni residui di attività della consiliatura e comunque nei primi 5 anni”* (del. n. 6/2012/INPR).

In maggior dettaglio, il *“graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano”* si fonda su *“tre ordini di motivi:*

- *per ragioni di opportunità che l'amministrazione pianificante coincida il più possibile con l'amministrazione destinata a dare attuazione al piano;*
- *per il rispetto di un principio di equità intergenerazionale, corollario del principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, in virtù del quale l'onere finanziario deve essere prossimo alle generazioni che beneficiano delle politiche di spesa (il disavanzo di amministrazione è dato da politiche di spesa passate prive di copertura);*
- *per motivi di sostegno alla cassa dell'ente. Infatti, l'emersione di consistenti disavanzi di amministrazione non finanziabili se non con procedure ex art. 243-bis del TUEL si accompagna a situazioni di cassa deficitarie e, qualora neppure l'anticipazione di tesoreria sia sufficiente a sostenere gli obblighi di pagamento, all'accumulo di una consistente massa debitoria. Fermo restando che il legislatore non ha imposto specifiche prescrizioni sul punto, differire nel tempo la copertura finanziaria del disavanzo significa non adeguare la pianificazione alle esigenze di cassa, il che sarebbe teoricamente motivo di incongruenza del piano”* (Corte dei conti, Sez. Riun., sent. n. 34/2014/EL del 22 ottobre 2014).

2. Le criticità che hanno connotato l'iter preliminare del piano di riequilibrio finanziario

Con la deliberazione n. 201/2020/PRSE sopra richiamata, questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare – ai fini della prosecuzione dell'iter di approvazione del PRFP - la non efficacia della deliberazione di C.C. n. 7 del 18/06/2020, in quanto come ivi affermato *“a seguito della regolare e tempestiva approvazione da parte dell'organo consiliare di un PRFP, nelle more del completamento dell'iter di approvazione ex art. 243-quater TUEL, ove non ricorrano i presupposti, normativamente previsti per una rimodulazione/riformulazione dello stesso (cfr. art. 243-bis, comma 5, TUEL), è precluso all'ente interessato ogni ulteriore autonomo intervento incidente sul piano deliberato, anche a seguito di fattori sopravvenuti, astrattamente in grado di incidere positivamente sul*

raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio, la cui valutazione compete esclusivamente a questa Corte sulla base degli esiti dell'istruttoria ministeriale. Di contro, a seguito dell'avvenuta approvazione di un PRFP, ai sensi art. 243-quater TUEL, gli eventuali fattori sopravvenuti positivi potranno supportare una richiesta di rimodulazione del piano approvato (art. 243-quater, comma 7-bis, TUEL), anche volta ad una chiusura anticipata dello stesso, da sottoporre all'approvazione di questa Corte, a cui esclusivamente spetta di valutare - anche sulla base delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente - la completa attuazione del piano e il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio previsti".

Alla luce di tali principi, essendo stata completata dalla competente Commissione ministeriale l'istruttoria preliminare sull'originario PRFP, la Sezione può procedere all'esame nel merito.

3. Esame nel merito del piano di riequilibrio finanziario presentato dal Comune di Scurcola Marsicana

Come noto, la procedura di riequilibrio può avvenire con due modalità:

- a) l'ente locale può chiedere allo Stato un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione (c.d. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali), da restituire in un periodo massimo di dieci anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata. Le SS.RR. della Corte dei conti, nella composizione speciale, si pronunciano in unico grado sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione (art. 243 ter);
- b) l'ente locale prevede nuove entrate e/o alienazioni in grado di riportare in equilibrio il bilancio nell'arco di un periodo massimo di dieci anni.

Al fine di ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio il Comune di Scurcola Marsicana ha approvato un piano decennale (2017-2026), prima richiedendo l'accesso al fondo di rotazione e successivamente, a seguito della sentenza con minori oneri per l'Ente, ha rinunciato a tale istituto, richiedendo una modulazione del Piano stesso, essendo venute meno le condizioni sfavorevoli iniziali.

Le Sezioni Riunite hanno ricordato che *"la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale si configura come una «cesura» rispetto ai precedenti bilanci avendo, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del TUEL, un duplice effetto, ricognitivo (relativamente alla situazione di squilibrio strutturale) e programmatico (relativamente alle misure ripristinatorie). Presupposto e contenuto minimo del piano è rappresentato, infatti, da un canto, dalla puntuale ricognizione dei fattori di squilibrio, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e dei debiti fuori bilancio e, dall'altro, dalla individuazione di tutte le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio strutturale del bilancio, con l'indicazione della quantificazione e della previsione dell'anno di realizzo"*

(Corte dei conti, Sez. Riun. sent. n. 23/2014/EL del 2 luglio 2014). Nel caso di specie non si applica il sopracitato l'art. 1, comma 888, della legge n. 205 del 2017, in quanto l'ente chiedeva di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario prima dell'entrata in vigore di tale legge. La valutazione di questa Sezione regionale di controllo, dunque, si deve incentrare su un duplice profilo: l'esatta determinazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell'ente e l'individuazione delle misure necessarie al ripristino dell'equilibrio strutturale.

a) L'esatta determinazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell'ente.

Come ricordato nelle linee guida della Sezione delle Autonomie, per inquadrare la gravità della situazione di squilibrio in cui versa l'ente locale, che approva il piano ex art. 243 bis Tuel, bisogna *"raccogliere una dettagliata descrizione delle caratteristiche dell'Ente quali: la collocazione geografica (ad esempio: isola, ente montano) la popolazione residente (il trend demografico recente) la percentuale di popolazione immigrata, i flussi temporanei di residenti (vocazione turistica). Presupposto indefettibile per la positiva valutazione dei piani di rientro è che si possa constatare l'adeguamento al complesso delle regole di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle vigenti norme in tema di finanza locale, quali il rispetto del patto di stabilità interno, le misure per la riduzione della spesa di personale e quelle in tema di società partecipate, limiti all'indebitamento, dismissioni patrimoniali, ecc."*. Inoltre, è *"necessario che il piano contenga una quantificazione veritiera e attendibile dell'esposizione debitoria, in stretta ottemperanza a quanto previsto dalle norme che stabiliscono il contenuto obbligatorio del piano. A tale riguardo è necessario tenere presente l'art. 6 co. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l'allineamento con i dati contabili degli organismi partecipati"* (Corte conti, Sez. Aut., del. n. 6/2012/INPR).

Dunque, ai fini di un corretto accertamento della situazione iniziale di squilibrio, è *"di assoluto rilievo un'attenta indagine sulla presenza di oneri latenti non adeguatamente considerati dall'Ente, in modo da poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento. Sul punto soccorrono ampiamente tutte le valutazioni effettuate dalle Sezioni regionali di controllo nel corso degli ultimi anni in tema di effettività dell'equilibrio esposto nei documenti contabili avendo considerazione di fenomeni quali: rinvio di contabilizzazione ad esercizi successivi; debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento; presenza di residui attivi vetusti; disallineamento nelle partite di giro e nei fondi vincolati; situazioni critiche delle società partecipate in corso di emersione; contenzioso ecc."*.

In quest'ottica, nel caso di specie, si osserva che la situazione di squilibrio del Comune di Scurcola Marsicana derivi essenzialmente dall'accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla sentenza sfavorevole di primo grado. Tale situazione ha generato un ulteriore disavanzo, oltre quello emerso con il riaccertamento straordinario dei residui che l'Ente stava provvedendo a recuperare in un arco temporale di 20 anni.

Accanto a questa particolare situazione emergevano ulteriori fattori di minore rilievo come una gestione di cassa influenzata dal costante ricorso all'anticipazione di cassa, sempre comunque restituita entro l'esercizio di riferimento e delle criticità nella gestione della cassa vincolata, che, fino all'esercizio 2015, non aveva la piena capienza nel fondo di cassa finale. Ulteriore problema era la riscossione dei residui attivi, in particolar modo quelli del titolo 1 che, al 31 dicembre 2018, presentano ancora uno *stock* importante (cfr. paragrafo della gestione dei residui).

b) L'attendibilità e la sostenibilità delle misure rivolte al superamento della situazione critica.

L'operatività dei piani di riequilibrio si articola su una doppia logica, sia di cassa sia di competenza.

Per far fronte allo squilibrio di cassa, il piano di riequilibrio può prevedere sia l'utilizzo di anticipazione di liquidità, reperita a titolo oneroso (fondo di rotazione di cui all'articolo 243 ter), sia misure di autofinanziamento del deficit, quali alienazioni di beni mobili e immobili, innalzamento delle aliquote fiscali e tributarie, riduzione della spesa corrente, blocco dell'indebitamento.

Con riferimento alle misure di autofinanziamento viene in rilievo una differenza tra l'ente che presenta un piano di riequilibrio e l'ente in stato dissesto: *"le misure di autofinanziamento, anche parziali, risultano negli enti dissestati ex ante del tutto impotenti ad operare"*; per questo, *"l'anticipazione di liquidità, erogabile all'Ente a vario titolo, non potrà mai essere corrispondente all'esposizione debitoria complessiva, perché, se così fosse, l'Ente verserebbe, di fatto, in stato di dissesto, cioè nella piena e completa incapacità ad adempiere con risorse proprie alle obbligazioni assunte"* (Corte dei conti, Sez. Riun. sent. n. 26/2014/EL del 17 luglio 2014).

4. Valutazione del piano e rilievi successivi all'adozione dello stesso

L'Ente locale, per le ragioni esposte in punto di fatto, ha rinunciato all'anticipazione di liquidità del fondo di rotazione, a seguito della sentenza della Corte d'Appello su richiamata. Costituisce, in vero, un elemento positivo il fatto che il Comune abbia programmato il riequilibrio senza ricorrere al fondo di rotazione, nonostante la possibilità offerta dalla legge di un anticipo di risorse da parte dell'Erario.

È opportuno rilevare in questa sede che l'ente ha imputato, nel rendiconto dell'anno 2019, tra i vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, l'importo dovuto a seguito della suddetta sentenza, registrando, per la prima volta dopo il riaccertamento straordinario dei residui, un avanzo di amministrazione pari ad euro 88.056.

Analizzando il risultato di amministrazione della deliberazione di approvazione del rendiconto 2019, n. 7 del 18 giugno 2020 emerge la sottoindicata situazione:

Tabella 7: Risultato di amministrazione rendiconto 2019

	2019
Risultato di amministrazione	2.321.052
Fondo crediti di dubbia esigibilità	927.084
Fondo rischi e contenzioso	34.516
Altri accantonamenti	173.978
Vincoli derivanti da trasferimenti	36.432
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	1.036.964
Altri vincoli	5.915
Parte destinata agli investimenti	18.107
Avanzo di Amministrazione	88.056

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla base della deliberazione n. 7 del 18 giugno 2020.

Questa Sezione ritiene che sulla scorta dei dati contabili riportati nel piano presentato dal Comune di Scurcola Marsicana si possa affermare che l'amministrazione comunale abbia adempiuto al dovere di determinare "esattamente" i fattori di squilibrio presenti nella gestione dell'ente, nonché di aver proposto misure rivolte al superamento della situazione critica "attendibili" e "sostenibili".

La Sezione, tuttavia, osserva che la valutazione sulla situazione di squilibrio finanziario dell'ente locale che presenta il piano ex art 243 bis TUEL va valutata nel suo complesso. In questo senso, con le linee guida, la Sezione delle Autonomie ha ricordato che *"nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario, assume rilievo, tra le altre, la verifica della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi ed oneri, richiedendo l'adozione, ove non sia stato già provveduto, delle misure legislative di liquidazione e privatizzazione degli organismi partecipati secondo i criteri espressamente previsti. La verifica del rispetto del complesso delle regole della gestione finanziaria imposte agli enti locali è un punto fermo nel corso della procedura di risanamento; infatti le situazioni di squilibrio si generano laddove ci si è discostati da criteri di sana gestione desumibili dalle norme e dai principi contabili e in molti casi laddove si siano generati fattori critici che non trovavano rappresentazione in bilancio"* (del. n. 6/2012/INPR).

Sulla scorta di detta indicazione, questa Sezione non può che valutare positivamente le azioni intraprese dall'ente locale per ripianare il disavanzo.

Conformemente all'insegnamento delle Sezioni Riunite di questa Corte sopra richiamato, la valutazione di congruità tra obiettivo e risultato della pianificazione deve fondarsi tra elementi già esistenti e certi (vale a dire l'entità dello squilibrio da ripianare) e una serie di elementi non ancora esistenti (le entrate da accertare e da riscuotere); in particolare, il piano è

congruente se si prefigge un obiettivo non inferiore rispetto a quello necessario per il riequilibrio (congruenza dell'obiettivo), ovvero se le previsioni di entrata e di spesa in esso contenute, a legislazione vigente, sono attendibili (congruenza dei mezzi).

In altri termini, il piano di riequilibrio finanziario approvato dal Comune di Scurcola Marsicana si fonda su dati attendibili e veritieri, pertanto, allo stato degli atti, non può che giungersi ad una valutazione positiva circa la sua congruenza finanziaria.

In conclusione, per quanto suesposto, questa Sezione ritiene che il Piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal Comune di Scurcola Marsicana sia: "conforme" al contenuto prescritto dall'art. 243 *bis* del T.U.E.L., nonché "congruo" ai fini del riequilibrio finanziario.

Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono sufficienti a coprire il determinante fattore di squilibrio, derivante dall'accantonamento a seguito della sentenza di primo grado sfavorevole, il cui onere si è sensibilmente ridotto in sede di appello, garantendo così al Comune l'eventuale possibilità di far venir meno l'applicazione decennale del Piano.

Si ricorda, comunque, che il ruolo dell'Organo di revisione appare al riguardo cruciale sia nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni (ulteriormente rafforzate dalla recente normativa) sia in sede di controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio a mente dell'art. 243 quater comma 6 del T.U.E.L.

Questa Sezione, avvalendosi delle relazioni elaborate dall'Organo di revisione, vigilerà sull'esecuzione del Piano secondo la periodicità semestrale stabilita dalla norma ora richiamata e continuerà a svolgere i controlli già previsti dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed ora riportati nel testo dell'art. 148 del T.U.E.L., emettendo – all'occorrenza – specifica pronuncia.

Tuttavia, tenuto conto dell'attuale emergenza pandemica, con l'art. 114 bis del decreto – legge 34 del 2020, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato previsto che *"la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Il Comune di Scurcola Marsicana dovrà, quindi, rigorosamente attuare la procedura deliberata procedendo con assoluta regolarità e senza ritardi nel percorso di risanamento intrapreso, onde evitare che il ricorso al Piano di riequilibrio costituisca un espediente per differire nel tempo soluzioni che andrebbero invece immediatamente attuate a tutela delle finanze pubbliche.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

la conformità e la congruità del piano adottato dal Comune di Scurcola Marsicana di cui in parte motiva e, per l'effetto approva il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Scurcola Marsicana adottato con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 14 del 1° luglio 2017 e n. 26 del 15 ottobre 2017.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Scurcola Marsicana (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 25 novembre 2020.

Il Relatore

Giovanni Guida

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano Siragusa

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA